



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2013
C(2013) 1359 final

Signor Presidente,

La Commissione europea ringrazia il Senato della Repubblica per il parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori in relazione all'immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili contenenti cadmio destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili (COM (2012) 136 definitivo) e si scusa per il ritardo nella risposta.

Siamo grati al Senato per il suo appoggio alla proposta della Commissione intesa a riesaminare e revocare la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati a essere utilizzati in utensili elettrici senza fili, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE.

La Commissione prende atto della posizione del Senato, favorevole all'uso dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quale base giuridica della proposta e alla conformità di quest'ultima ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione desidera rammentare che la sua proposta si basa non solo sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, ma anche sull'articolo 114, paragrafo 1, dello stesso, conformemente alla doppia base giuridica della direttiva 2006/66/CE.


Durante l'iter preparatorio della proposta, la Commissione ha svolto un'approfondita valutazione dell'impatto sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e dai portatori d'interesse, invitati a presentare i loro contributi nel termine di due mesi. Le informazioni pervenute – che sono esposte nella valutazione d'impatto (SWD (2012) 66 final) – hanno portato a concludere che la revoca della deroga genera effetti ambientali positivi ma anche costi supplementari per alcuni operatori economici.

La Commissione prende nota delle osservazioni del Senato sulla delega di poteri alla Commissione europea per adottare "atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo" con riguardo all'articolo 21, paragrafo 7. In merito alla questione specifica della possibilità di esenzione dai requisiti in materia di etichettatura, è opportuno notare che tali esenzioni devono sempre essere limitate in numero e portata, per esempio nei casi in cui l'etichettatura non adempia alla propria funzione informativa. Ciò è illustrato chiaramente dall'unico caso in cui la Commissione ha fatto ricorso a tale esenzione, vale a dire nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione relativo all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli.

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle preoccupazioni formulate dal Senato della Repubblica, auspico di poter continuare in futuro il costruttivo dialogo politico tra le nostre istituzioni.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*